



Deliberazione n. 65/2022/PRSP
Comune di Ponza (LT)
Rend. 2019-2020

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	presidente;
Laura d'AMBROSIO	consigliera;
Mauro NORI	consigliere;
Francesco SUCAMELI	consigliere;
Ottavio CALEO	referendario;
Marinella COLUCCI	referendaria relattrice;
Giuseppe LUCARINI	referendario

nella Camera di consiglio del 24 maggio 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTA la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia contabile;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 137/2020/PRSP;

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione contabile del comune di Ponza (LT) sui rendiconti per gli esercizi 2019 e 2020;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al comune di Ponza in data 8 marzo 2022 (prot. 1440);

VISTA la richiesta di proroga del termine per riscontrare la nota istruttoria, trasmessa dal comune di Ponza in data 20 aprile 2022;

VISTA la nota del 21 aprile 2022 (prot. 2289), con cui si concedeva termine al 10 maggio 2022 per fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti con la nota istruttoria dell'8 marzo 2022;

VISTE la risposta trasmessa dall'ente il 10 maggio 2022 (prot. 2713) e la documentazione allegata;

VISTA l'ordinanza n. 18/2022 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITA la relatrice, dott.ssa Marinella Colucci;

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi 2019 e 2020 del comune di Ponza (LT), è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l'Ente ha fornito riscontro in data 10 maggio 2022.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibb. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), il controllo è stato svolto su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli organismi partecipati.

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui *“finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP”*.

1.1 In via preliminare, si fa presente che il comune di Ponza è stato oggetto di controllo sugli esercizi finanziari 2015-2018, in seguito al quale è stata adottata la deliberazione n. 137/2020/PRSP, con cui la Sezione ha accertato numerose criticità e irregolarità contabili, con particolare riguardo, *inter alia*, al peggioramento del disavanzo, agli accantonamenti, all'indebitamento, alla gestione della cassa e delle attività di riscossione delle entrate, nonché alla riduzione e razionalizzazione della spesa.

Rispetto alle irregolarità evidenziate con la deliberazione sopra citata, la Sezione aveva dato termine all'Ente per un riscontro al 30/06/2021, termine quest'ultimo mai osservato. Il Collegio, a tale riguardo, stigmatizza il comportamento del Comune di Ponza, alla luce del considerevole lasso di tempo trascorso e richiamando l'importanza di una fattiva collaborazione, al fine di consentire l'espletamento tempestivo delle attività di controllo *ex art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005* intestate alla Magistratura contabile.

1.2 In merito al disavanzo emerso al 31/12/2019, da ripianare, in parte, alla luce delle previsioni di cui all'art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 e, in parte, in base all'art. 188 del TUEL secondo quanto già evidenziato nella deliberazione n. 137/2020/PRSP, si riporta, di seguito, il prospetto del risultato di amministrazione per il triennio 2018-2020.

Risultato di amministrazione			
	2018	2019	2020
Fondo di cassa al 31 dicembre	0,00	1.265.875,73	2.131.600,07
Residui attivi da riportare	9.135.168,10	9.724.478,09	12.042.979,67
Residui passivi da riportare	10.238.650,81	10.422.088,60	11.633.502,23
FPV per spesa corrente	126.873,65	49.993,46	93.287,06
FPV per spese in conto capitale	0,00	1.031.633,80	1.365.949,33
Risultato di amministrazione (A)	-1.230.356,36	-513.362,04	1.081.841,12
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	2.383.079,11	5.534.458,27	6.519.843,72
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	262.739,40	237.214,20	237.214,20
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale parte accantonata	2.645.818,51	5.773.172,47	6.758.557,92
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	290.444,08
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	22.898,85	22.898,85
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	22.898,85	313.342,93
Parte destinata agli investimenti	155.503,47	164.766,19	164.766,19
Totale parte destinata agli investimenti	155.503,47	164.766,19	164.766,19
Totale parte disponibile	-4.031.678,34	-6.474.199,55	-6.154.825,92

In primo luogo, si rammenta che, con la citata deliberazione, era stato chiesto all'Ente di recuperare l'importo di euro 27.826,93, per mancata attuazione, dal 2015 al 2018, delle previsioni di cui al D.M. 2 aprile 2015, in tema di ripiano annuale della quota di maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015 (quota annuale pari ad euro 153.994,29). In proposito, in sede istruttoria l'Ente ha dichiarato l'avvenuto recupero del predetto importo di euro 27.826,93, nell'ambito della quota di disavanzo, pari ad euro 361.931,78, iscritta nel bilancio di previsione 2021-2023, a carico dell'esercizio 2021 (le quote 2022 e 2023, difatti, sono al netto di euro 27.826,93).

Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Disavanzo di		317.105,10	361.931,78	334.104,85	334.104,85

Al 31/12/2019, emerge un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto al 2018, da euro - 4.031.678,34 (2018) ad euro - 6.474.199,55 (2019).

Parte del peggioramento in parola deriva dal mutamento del metodo di calcolo del FCDE, da semplificato a ordinario. A tale riguardo, l'Ente ha fatto ricorso alle previsioni di cui all'art. 39-quater del d.l. n. 162/2019, a norma del quale il disavanzo derivante dal passaggio al metodo ordinario per il calcolo del FCDE può essere ripianato, dal 2021, in massimo 15 annualità, sulla base dei dati relativi al FCDE di consuntivo 2018, al FCDE di bilancio 2019 e al FCDE di consuntivo 2019.

In proposito, dai dati contabili dell'Ente (riportati nel prospetto di cui sotto), risulta ripianabile, ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. n. 162/2019, l'importo massimo di euro 2.490.879,16 (dunque, con quota annuale pari ad euro 166.058,61).

Tenuto conto, inoltre, del miglioramento atteso ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 e defalcato l'importo di euro 2.490.879,16 (recuperabile ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. n. 162/2019), emergerebbe un ulteriore disavanzo al 31/12/2019 pari ad euro 133.463,25.

FCDE rendiconto 2018	2.383.079,11
fcde bilancio 2019	660.500,00
TOTALE	3.043.579,11
FCDE rendiconto 2019	5.534.458,27
importo max recuperabile in 15 anni	-2.490.879,16

miglioramento 2015/2019	-	769.971,43		
disavanzo atteso al 31/12/2019	-	3.849.857,14		
differenza tra disav.atteso e disavanzo relizzato al 31/12/2019	-	2.624.342,41		
disavanzo 39 quater	-	2.490.879,16	-	166.058,61
				rata annuale ripiano 39 quater
disavanzo 188 TUEL	-	133.463,25		

Al 31/12/2020, il miglioramento atteso, ex D.M. 2 aprile 2015, risulta pari ad euro 923.965,74 (=153.994,29X6) e, dunque, la parte disponibile (lett. E) al 31/12/2020 doveva essere pari almeno ad euro -3.695.862,83. Defalcata la quota di euro 2.490.879,16 dal disavanzo effettivo al 31/12/2020, emergerebbe un importo di euro -3.663.946,76 e, pertanto, al 31/12/2020 non emerge un ulteriore disavanzo ex art. 188 del TUEL.

Peraltro, nella deliberazione n. 137/2020/PRSP, si legge “...sulla base del prospetto di calcolo trasmesso alla Sezione (prot. Cdc n. 6303 del 30/11/2020) e del fatto che nello stesso si legge con sorpresa “ATTENZIONE: La correttezza delle quote di disavanzo deve essere sottoposta a controllo e conferma da parte del responsabile finanziario e dell'organo preposto al controllo dei conti” nonostante il ripiano del disavanzo sia stato ormai approvato con delibera C.C. n. 9 del 07/09/2020, emerge che il disavanzo derivante dall'applicazione del metodo di calcolo ordinario risulterebbe pari ad euro -2.701.655,67...”.

Ancora, sempre sulla base delle precedenti verifiche, l'Ente ha riferito, per il 2019, di un disavanzo di euro 163.110,63, che deriverebbe “dall'ulteriore disavanzo creato dal passaggio dai vecchi concessionari di riscossione dei tributi alla nuova gara riscossione tributi che stiamo procedendo ad attuare” (così come riportato nella deliberazione n. 137/2020/PRSP).

Ciò posto, è stato chiesto di documentare, nel dettaglio, la composizione le quote di disavanzo applicate e iscritte nei bilanci di previsione 2020 e 2021.

Sulla base dei dati contabili e dei calcoli sopra indicati, difatti, non risultava chiaro il prospetto di ripiano del disavanzo riportato nella relazione dell'Organo di revisione

sul consuntivo 2020, tenuto conto che l'Ente era tenuto a documentare il recupero dell'importo di euro 27.826,93 e il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (quota annuale di euro 153.994,29), nonché a chiarire e documentare il ripiano del disavanzo ex art. 39-quater del d.l. 162/2019 (quota annuale di euro 166.058,61, secondo i calcoli effettuati d'ufficio) e del disavanzo ex art. 188 del TUEL emerso al 31/12/2019 (importo totale di euro 133.463,25, secondo i calcoli effettuati d'ufficio). Sul punto, in sede istruttoria è stato fatto presente che gli importi calcolati d'ufficio differivano da quelli del Comune.

Ciò posto, l'Ente ha riferito di aver approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con delibera consiliare n. 12 del 25 marzo 2022 (quest'ultima peraltro non prodotta in atti), iscrivendo per le tre annualità una quota di disavanzo da ripianare pari ad euro 334.104,85, nella quale *“è ricompreso sia il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario sia la quota di disavanzo ex art. 39-quater del d.l. 162/2019”*.

1.3 Con riferimento alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, riscossa per un importo totale di euro 912.504,88 (euro 156.252,44 ai sensi del d.l. n. 35/2013; euro 156.252,44 ai sensi del d.l. n. 35/2013; euro 600.000,00 ai sensi del d.l. n. 66/2014), si fa presente che, al 31/12/2019, il relativo debito residuo risulta pari ad euro 809.164,35 (138.573,92 + 140.695,02 + 529.895,41), così come già accertato con la deliberazione n. 137/2020/PRSP.

Dai prospetti dei risultati di amministrazione 2019 e 2020, invece, emergono (i medesimi) accantonamenti, pari a soli euro 237.214,20.

Ciò posto, sono state richieste informazioni dettagliate in ordine alla notevole differenza tra il debito residuo al 31/12/2019 e al 31/12/2020 e gli accantonamenti effettuati a titolo di FAL, unitamente all'inoltro del piano di ammortamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Sul punto, l'Ente, nel confermare che l'anticipazione di liquidità riscossa è pari ad euro 912.504,88, ha anche ammesso che *“nei rendiconti 2019 e 2020 vi è stata un'errata contabilizzazione del FAL che ha di conseguenza alterato i risultati di amministrazione lettera E migliorandoli rispetto al disavanzo reale. Il settore finanziario provvederà a rettificare in sede di rendiconto 2021 la quota residua di accantonamento al FAL producendo verosimilmente un disavanzo che sarà ripianato come previsto dall'art. 188 del TUEL”*. Null'altro risulta prodotto in atti.

1.4 In considerazione delle risorse statali e regionali trasferite all'Ente per l'emergenza sanitaria, in sede istruttoria si è chiesto di documentare l'importo riscosso e utilizzato a tale titolo e quello confluito, al 31/12/2020, nei vincoli di cassa, unitamente alla copia della certificazione Covid-19 trasmessa al MEF, relativa al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

In proposito, l'Ente ha unicamente dichiarato che, in ragione dell'emergenza sanitaria, *“ha beneficiato di trasferimenti pari ad euro 728.126,50, fondi cui l'ente ha provveduto ad erogare o compensare in bilancio a seconda della finalità del ristoro ricevuto. Le somme accertate ma non impegnate sono confluite nel risultato di amministrazione quali quote vincolate come calcolato da certificazione 2020”*.

Ciò posto, nonostante l'Ente abbia dichiarato di aver trasmesso la certificazione Covid-19 relativa al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 del d.l. n. 34/2020 e art. 39 del d.l. n. 104/2020), la stessa non risulta prodotta agli atti della Sezione.

1.5 In merito ai vincoli di cassa si evidenzia che, dalla verifica d'ufficio dell'utilizzo di risorse vincolate, ai sensi dell'art. 195 TUEL, ristretta solo alla parte capitale, per gli esercizi 2019 e 2020, emergono dati di cassa vincolata diversi da quelli indicati dall'Ente (2019: euro 972.034,66 vd. relazione sul rendiconto 2019, pag. 8, ed euro 1.265.875,73 nel questionario consuntivo 2019, pag. 23; 2020: euro 752.458,26 vd. questionario consuntivo 2020, pag. 26 e relazione sul consuntivo 2020, pag. 9).

In primo luogo, si evidenzia la discrasia sulla quantificazione indicata nel 2019, rispetto alla quale è stato chiesto di indicare l'importo corretto.

In secondo luogo, dalle verifiche d'ufficio, sono emersi vincoli di cassa da ricostituire per spese di investimento nel 2019 per euro 1.104.218,90 e nel 2020 per euro 832.640,42. Il suddetto riscontro è stato effettuato ponendo a confronto i residui attivi di parte capitale conservati al 31 dicembre + l'avanzo di amministrazione impiegato per spesa d'investimento + le risorse di spesa corrente destinate a spesa in c/capitale, al netto dei residui passivi di parte capitale al 31 dicembre e del FPV di spesa del titolo 2. Al riguardo si evidenzia che negli esercizi in esame non risultano movimentati i conti intestati all'utilizzo ed al reintegro delle somme vincolate, ex art. 195 TUEL così come previsto al punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011).

In proposito, l'Ente ha dichiarato che "l'ufficio finanziario non ha provveduto a determinare con relativo atto del responsabile finanziario l'ammontare della cassa vincolata per gli esercizi 2019-2020. In sede di rendiconto 2021 si provvederà con giusta determina alla ricostruzione delle partite vincolate e della relativa cassa vincolata".

1.6 Dall'esame degli equilibri dell'Ente, emerge che, sia nel 2019 sia nel 2020, sono negativi gli equilibri di bilancio W2 e W3, come riportato nei prospetti sottostanti. A conferma dell'equilibrio W2 negativo nel 2019, si rileva che lo stanziamento del FCDE in bilancio, di euro 660.500,00, non trova capienza nel saldo di parte corrente (euro 542.052,92), saldo che è stato conseguito con la registrazione di accertamenti del titolo 1 per euro 4.753.434,90, la cui entità non trova riscontro nella capacità di riscossione riferita sia agli stanziamenti di competenza sia in conto residui (Nel 2018 erano 4.586.712,72 incassati euro 3.039.687,94). Sul punto, si fa presente che sullo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità, come per tutti i fondi della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti e, pertanto, l'importo del saldo della gestione di competenza deve avere un valore capiente a contenere tale stanziamento.

	2019	2020
Fondo svalutazione crediti/FCDE stanziamento nel Bilancio di previsione	660.500,00	665.930,89
SALDO DI PARTE CORRENTE (X)	542.052,92	701.130,59

2019	Parte corrente O	Parte capitale Z	Totale (W= O + Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	542.052,92	0,00	542.052,92
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-118.447,08	0,00	-118.447,08
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-2.585.301,04	0,00	-2.585.301,04

2020	Parte corrente O	Parte capitale Z	Totale (W= O + Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	701.130,59	41.047,58	742.178,17
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-122.522,78	25.391,98	-97.130,80
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-441.977,34	25.391,98	-416.585,36

A tale proposito, l'Ente ha solo riferito che, rispetto ai valori negativi W2, il peggioramento del 2020 è ascrivibile alla crisi pandemica e ai maggiori accantonamenti effettuati.

1.7 In merito alla mole dei residui attivi, sono state richieste informazioni sulle iniziative intraprese, volte al miglioramento della riscossione delle entrate e alla valutazione circa la loro esigibilità ed il recupero, anche coattivo, dei propri crediti di natura sia tributaria (titolo 1) sia extratributaria (titolo 3), tenuto anche conto che, nel 2019 e 2020, si registra lo sfioramento del parametro (ex D.M. 28/12/2018) riguardante l'indicatore concernente "l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%", unitamente ad un aumento dei residui attivi complessivi al 31/12.

Sono state richieste, altresì, informazioni sulle misure adottate dall'Ente per migliorare la riscossione delle entrate in c/residui, viste le relative percentuali di riscossione registrate nel 2020 (vd. parere dell'Organo di revisione sul consuntivo 2020, da cui emerge IMU non riscossa al 95%, TARSU/TIA/TARI non riscossa al 92,47%, fitti attivi non riscossi al 100%).

Si riporta, di seguito, l'ammontare dei residui attivi e passivi al 31/12, per ciascuna delle annualità in esame.

	31/12/2019	31/12/2020
Residui Attivi	9.724.478,09	12.042.979,67
Residui Passivi	10.422.088,60	11.633.502,23

Anche sul fronte dei residui passivi, si registra un peggioramento nel 2020 rispetto al 2019, attese le percentuali di pagamento registrate nel 2019 e 2020 (esercizio 2019: titolo 1 del 27,02% e titolo 2 del 4,39%; esercizio 2020: titolo 1 del 22,83% e titolo 2 del 3,30%). Di seguito, l'andamento dei residui attivi (titolo 1, 2, 9) e passivi (titolo 1, 2) e le relative percentuali di riscossione e pagamento realizzate negli esercizi 2019 e 2020.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2019			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	5.924.088,67	519.633,93	2.740,00
Residui riscossi	688.371,16	20.640,56	0,00
Riaccertamento Residui	-236.730,88	-166.309,48	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12	4.998.986,63	332.683,89	2.740,00
	12,10%	5,84%	0,00%

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2020			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	6.241.654,86	565.935,84	2.740,00
Residui riscossi	392.858,77	58.723,61	0,00
Riaccertamento Residui	-16.528,28	-10,65	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12	5.832.267,81	507.201,58	2.740,00
	6,31%	10,38%	0,00%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2019		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	6.363.388,22	3.541.646,33
Residui PAGATI	1.611.049,91	153.085,61
Riaccertamento Residui	-401.384,72	-52.710,85
Residui da pagare alla data del 31/12	4.350.953,59	3.335.849,87
	27,02%	4,39%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2020		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	6.785.246,38	3.531.612,46
Residui PAGATI	1.426.222,45	113.652,82
Riaccertamento Residui	-537.684,69	-92.027,40
Residui da pagare alla data del 31/12	4.821.339,24	3.325.932,24
	22,83%	3,30%

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che *“Consapevoli che le entrate rivestono un carattere prioritario nella vita e gestione dei comuni e in considerazione della mole dei residui attivi che si sono andati generando negli esercizi con scarsa capacità di riscossione da parte di questo ente, si è provveduto con atto n. 391 del 27/10/2020 ad affidare ad un soggetto esterno la riscossione dei tributi. Tale attività auspichiamo che consentirà una più efficace e celere lotta all'evasione e riscossione dei tributi comunali”*.

1.8 Con riferimento allo sfioramento dei parametri di deficiarietà, di cui al D.M. 28/12/2018, come evidenziato nelle tabelle che seguono, sono stati richiesti chiarimenti e informazioni sulle misure adottate per il superamento delle criticità, tenuto conto del peggioramento dal 2019 al 2020, stante lo sfioramento nel 2019 di due parametri (sostenibilità del disavanzo e capacità di riscossione) e nel 2020 di tre parametri

(incidenza degli incassi sulle previsioni di parte corrente; sostenibilità del disavanzo e capacità di riscossione).

Prospetto:	All. I) Parametri comuni		
Anno 2019			
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO		
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO		
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO		
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO		
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI		
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO		
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,1%	NO		
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI		
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO		
Anno 2020			
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO		
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI		
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO		
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO		
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI		
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO		
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,1%	NO		
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI		
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO		

In proposito, l'Ente ha ribadito di aver provveduto ad effettuare una procedura di gara per l'esternalizzazione della fase accertativa dei tributi e che tale misura sta registrando nel corso del 2021 i suoi primi effetti che consentiranno di migliorare i parametri.

1.9 Con riferimento ai tempi di pagamento, in sede istruttoria si è evidenziato che l'Ente non ha provveduto a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, sia gli indicatori sulla tempestività dei pagamenti, sia gli importi pagati oltre le scadenze, per le annualità 2018, 2019 e 2020, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013. Sono stati, pertanto, richiesti i dati in parola, aggiornati al 2021, unitamente a chiarimenti sulle misure organizzative adottate dall'Ente per garantire il tempestivo pagamento dei propri debiti commerciali. Nella deliberazione n. 137/2020/PRSP, erano riportati i seguenti dati relativamente all'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti: 2018: 491,0552 giorni; 2019: 192,1652 giorni.

Le criticità in merito al rispetto dei tempi di pagamenti, già accertate per gli esercizi finanziari precedentemente verificati, emergono, altresì, dal questionario sul consuntivo 2020, in base al quale si rileva che: l'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, non ha ancora adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, TUEL; l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi

a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Da ultimo, è stato chiesto l'inoltro della deliberazione con cui si è provveduto allo stanziamento nella parte corrente del bilancio previsione 2021 del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, commi 859 ss., della l. n. 145/2018.

In merito a tutto quanto sopra richiesto, l'Ente ha unicamente trasmesso la deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 18 febbraio 2022, con cui ha provveduto a determinare il Fondo di garanzia dei debiti commerciale, senza nulla riferire in relazione alle altre criticità emerse in sede istruttoria sul punto.

1.10 Da una verifica d'ufficio effettuata sul sito istituzionale dell'Ente, è emerso che non risultano pubblicati né i bilanci consuntivi del periodo contabile esaminato, né quelli precedenti, così come non risulta pubblicata la deliberazione della Sezione n. 137/2020/PRSP, diversamente da quanto afferma l'Organo di revisione nella Relazione sul consuntivo 2020 (vd. pag. 5). È stato, pertanto, chiesto di procedere alle pubblicazioni in parola, documentando l'assolvimento di tale adempimento in risposta alla nota istruttoria.

In proposito, l'Ente ha laconicamente riferito che *“provvederà celermente alla pubblicazione dei bilanci nel sito istituzionale”*.

1.11 In sede istruttoria, è stato fatto presente che, nell'esercizio finanziario 2019, risultano riconosciuti debiti fuori bilancio (DFB) per sentenze esecutive, ex art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, per euro 389.256,04, rispetto a cui è stata chiesta conferma sull'avvenuta trasmissione delle deliberazioni consiliari di riconoscimento alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

In merito all'esercizio finanziario 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, sono state richieste, altresì, informazioni aggiornate sul riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio.

Da ultimo, è stato chiesto un aggiornamento sullo stato dell'arte e sulla ricognizione del contenzioso effettuata dall'Ente al 31 dicembre 2021 (con indicazione, per ciascun giudizio, della stima di soccombenza - remoto, probabile, possibile - e del relativo accantonamento previsto) atteso che, dalla relazione dell'Organo di revisione sul

consuntivo 2019, risulterebbe un accantonamento di euro 80.000,00 nell'apposito fondo al 31 dicembre 2019 (importo acquisito dal Commissario Ad Acta per la controversia relativa alla Caremar), che non trova, tuttavia, alcun riscontro nel risultato di amministrazione 2019, ove il fondo rischi contenzioso è pari a euro 0,00.

Non risulta, altresì, alcun accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione 2020 e, in proposito, l'Organo di revisione fa presente che *“l'Ente non ha prodotto una ricognizione del contenzioso esistente al 31 dicembre 2020. In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene non congruo l'accantonamento”*.

Sul punto, inoltre, si evidenzia che, dal questionario periodico 2020 sui debiti fuori bilancio e sul contenzioso, emerge che *“In occasione dell'avvio del sistema di contabilità armonizzata l'ente non ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015, avendo riguardo alla data iniziale, alle ragioni, al valore nonché allo stato dello stesso (in fase di attuazione)”* e che *“Nell'ambito di tale ricognizione, o di ricognizioni svolte nelle annualità successive, l'ente non ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza, anche secondo i criteri fissati dall'Organismo Italiano Contabilità (rischio probabile, possibile e remoto), e non ha provveduto alla stima dei relativi oneri (in fase di attuazione)”*.

L'irregolarità in parola risulta già evidenziata, per gli esercizi precedenti, nella deliberazione della Sezione n. 137/2020/PRSP.

L'Ente, in proposito, ha dichiarato di aver trasmesso le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura contabile (sebbene non risulti allegata agli atti della Sezione alcuna ricevuta). In merito al contenzioso, infine, l'Ente ha dichiarato che *“in sede di rendiconto 2021 si sta provvedendo ad una ricognizione delle possibili passività potenziali ai fini di adottare giusta delibera di Giunta, come previsto dalla Corte conti Lombardia, ed effettuare i dovuti accantonamenti nel fondo contenzioso a rendiconto 2021”*.

1.12 In merito all'indebitamento, con la deliberazione n. 137/2020/PRSP, la Sezione aveva richiesto all'Ente di produrre un prospetto relativo alla sua evoluzione, con un aggiornamento del dato al 31/12/2020 da trasmettersi entro il 30/06/2021, prospetto mai trasmesso.

Con la nuova istruttoria, oltre a quanto sopra indicato (con un aggiornamento al 31/12/2021), sono state richieste informazioni in merito alla sostenibilità del mutuo passivo di euro 1.990.643,43 per lavori di sistemazione ed adeguamento dell'impianto

sportivo coperto polifunzionale sito in località Le Forna-Cala dell'Acqua, nell'ambito del protocollo d'intesa "ANCI-ICS" - iniziativa sport missione Comune 2021 di cui alla D.D. n. 544 del 29/12/2021.

Sul punto, l'Ente ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 2 del 25 marzo 2022 relativa al mutuo di cui sopra. Nel riscontro istruttorio, inoltre, ha dichiarato di allegare *"la capacità di indebitamento approvata nel bilancio di previsione 2022-2024 come chiesto con la deliberazione n. 137/2020/PRSP"*, anche se nulla risulta versato in atti.

1.13 In merito all'incarico conferito con determinazione n. 30 del 25/01/2018, tenuto conto dell'illegittimità accertata con la deliberazione n. 137/2020/PRSP, è stato chiesto di documentare quali misure siano state adottate per rimuovere l'antigiuridicità dell'incarico. In proposito, l'Ente ha trasmesso copia della determinazione del responsabile del settore urbanistica n. 441 del 3 dicembre 2020, con la quale si revoca, in autotutela, la determinazione n. 333 del 10 settembre 2020, con cui era stato (da ultimo) prorogato, al medesimo soggetto interessato dalla determinazione n. 30/2018, l'incarico di supporto tecnico-amministrativo al settore urbanistico.

1.14 In ordine alla mancata nomina del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 c.g.c., ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili, secondo quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2020 (vd. pag. 5), l'Ente ha dichiarato che *"si sta procedendo alla nomina"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno

e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'art. 148-*bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-*bis*, comma 3, TUEL) o irregolarità *“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* (art. 148-*bis*, comma 1 TUEL), la Sezione può non emettere una pronuncia di accertamento nell'ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della l. n. 243/2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.

Si fa riserva, in ogni caso, nell'ambito delle verifiche di competenza della Sezione, di apposito approfondimento sulla gestione finanziaria e contabile, da parte dell'Ente, dei fondi connessi all'emergenza sanitaria Covid-19.

1. Risultato di amministrazione e ripiano del disavanzo.

In merito al cospicuo disavanzo e ai risultati di amministrazione 2019 e 2020, la Sezione rileva, in primo luogo, una carenza nel riscontro istruttorio fornito dall'Ente, tenuto conto che erano state richieste informazioni puntuali e documenti a supporto, al fine di poter verificare la reale situazione di disavanzo in cui versa il Comune e il suo effettivo ripiano.

Dalla laconica risposta dell'Ente, allo stato degli atti, la Sezione non è, difatti, in grado di verificare l'effettivo ripiano "dei disavanzi" maturati nel corso degli anni, tenuto conto che non è possibile risalire alla composizione dell'importo di euro 334.104,85, iscritto negli schemi del bilancio di previsione 2022-2024 (schemi, peraltro, non accompagnati dalla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024).

In secondo luogo, nel corso dell'istruttoria sono stati chiesti chiarimenti (e documenti) di dettaglio, non forniti, in merito al disavanzo complessivo dell'Ente, tenuto conto che, dalle verifiche d'ufficio effettuate, emerge un disavanzo al 2019 (pari ad euro 133.463,25) da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL, oltre al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (quota annuale pari ad euro 153.994,29) e al disavanzo ex art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 (quota annuale, dal 2021, di euro 166.058,61, come calcolata d'ufficio).

In proposito, le quote di disavanzo da ripianare, così come calcolate d'ufficio, risultano differenti da quelle che emergono dagli atti dell'Ente, il quale prevede una quota annuale ex art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 di euro 176.101,05 e un disavanzo di gestione 2019, ex art. 188 TUEL, di euro 163.110,63.

Sul punto, nella deliberazione consiliare n. 9 del 7 settembre 2020, l'Ente prevede:

- per il 2020, una quota di disavanzo di euro 317.105,10 (153.994,47 + 163.110,63);
- per il 2021 e il 2022, una quota di disavanzo di euro 330.095,52 (153.994,47 + 176.101,05).

Nel prospetto del bilancio 2022-2024 (sotto riprodotto), versato in atti con nota del 10 maggio 2022, le quote per il ripiano di disavanzo (2022-2024) risultano di euro 334.104,85 e a previsione 2021 la quota ammonta ad euro 361.931,78.

DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			361.931,78	334.104,85	334.104,85	334.104,85
<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						

Ciò posto, la Sezione, oltre a rilevare le discrasie sopra evidenziate, mette in luce come i risultati in parola siano inficiati, come peraltro riconosciuto dallo stesso Ente, dalla errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità e dalla mancata ricognizione del contenzioso – e dunque dal relativo mancato accantonamento nel risultato di amministrazione – con inevitabili effetti negativi sulle risultanze 2021, di prossima approvazione.

A ciò si aggiunga che, sia nel 2019 sia nel 2020, risulta sforato il parametro di deficitarietà, ex D.M. 28 dicembre 2018, relativo alla sostenibilità del disavanzo, che non potrà che peggiorare per il 2021, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e riconosciuto dallo stesso Ente in sede di contraddittorio cartolare.

In conclusione, nell'accertare una situazione di disavanzo grave, tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, si chiede all'Ente di trasmettere, unitamente alle risultanze del 2021, un prospetto di dettaglio delle componenti del disavanzo da ripianare e ripianato al 2021, con specifica evidenza delle entrate a copertura, comprensivo dell'importo di euro 27.826,93 (per mancata attuazione delle previsioni del D.M. 2 aprile 2015, accertata con la delibera n. 137/2020/PRSE), degli importi imputabili alla quota da riaccertamento straordinario dei residui, alla quota ex art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 e alle quote, ex art. 188 del TUEL, dei disavanzi di gestione maturati al 2019 e al 2021, unitamente ad un'asseverazione sul punto da parte dell'Organo di revisione.

2. Anticipazione di liquidità.

Alla luce di quanto emerso (e riconosciuto dallo stesso Ente) in ordine alla errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, la Sezione richiede di produrre la documentazione sottesa all'anticipazione di liquidità ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., unitamente alle risultanze del rendiconto 2021, da cui emerga chiaramente il maggior disavanzo emerso a seguito della corretta quantificazione del

FAL (con relativo dettaglio di ripiano e indicazione delle entrate a copertura) e la contabilizzazione dell'anticipazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, a norma del quale *“A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”*.

Nell'accertare, pertanto, l'irregolare contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 2019 e 2020, la Sezione ribadisce che a fronte del corretto accantonamento dell'anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 2021, non potrà che emergere un disavanzo di gestione 2021, da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 del TUEL, tenuto conto che la possibilità di ripiano in quote costanti per un massimo di dieci anni, prevista dal comma 1-bis dell'art. 52 del d.l. n. 73/2021, riguardava esclusivamente *“l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente”* e, pertanto, non applicabile alla situazione del Comune di Ponza.

In linea generale, difatti, a parte specifiche e tassative ipotesi legislativamente previste (e, come tali, di stretta interpretazione), la regola generale del ripiano di un disavanzo *“non consente di superare la durata della programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante rilievo che il “fattore tempo” assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria”* (Corte costituzionale n. 246/2021).

3. Fondi Covid.

Come anticipato, l'Ente non ha prodotto alcuna documentazione riguardante i trasferimenti ricevuti per l'emergenza pandemica, limitandosi a riferire di aver

ricevuto euro 728.126,50 e di aver inserito le somme non impegnate nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, senza fornire alcuna specifica sul punto.

Nel 2020 la quota vincolata ammonta a complessivi euro 313.342,93, di cui euro 290.444,08 per “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” ed euro 22.898,85 per “vincoli derivanti dalla contrazione di mutui”.

Dall’analisi dell’allegato A/2 del risultato di amministrazione 2020, effettuata d’ufficio, emerge che, nell’ambito della quota di euro 290.444,08, l’importo di euro 274.788,48 è relativo al Fondo funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 (euro 157.722,48 + euro 117.066,00).

Il Collegio, pertanto, non può che richiedere nuovamente la produzione della certificazione Covid-19, unitamente ad una specifica delle risorse, connesse all’emergenza sanitaria, vincolate nel risultato di amministrazione 2020 e 2021.

Ciò rileva, in particolare, ai fini della corretta costruzione del risultato di amministrazione e, conseguentemente, della effettiva quantificazione del (già cospicuo) disavanzo di amministrazione dell’Ente.

Si fa riserva, in ogni caso, nell’ambito delle verifiche di competenza della Sezione, di apposito approfondimento sulla gestione finanziaria e contabile, da parte dell’Ente, dei fondi connessi all’emergenza sanitaria Covid-19.

4. Gestione della cassa.

Con riguardo alla gestione della cassa, alla luce del fatto che l’Ente ha dichiarato di non aver provveduto a determinare la cassa vincolata per gli esercizi 2019 e 2020 (e che provvederà in occasione dell’approvazione del rendiconto 2021), la Sezione accerta l’irregolarità in parola e richiede la trasmissione della documentazione attestante la corretta determinazione della cassa vincolata, che sarà effettuata in sede di approvazione del rendiconto 2021.

In proposito, dalle verifiche d’ufficio, sono emersi vincoli di cassa da ricostituire per spese di investimento nel 2019 per euro 1.104.218,90 e nel 2020 per euro 832.640,42. Il suddetto riscontro è stato effettuato ponendo a confronto i residui attivi di parte capitale conservati al 31 dicembre + l’avanzo di amministrazione impiegato per spesa

d'investimento + le risorse di entrata corrente destinate a spesa in c/capitale, al netto dei residui passivi di parte capitale al 31 dicembre e del FPV di spesa del titolo 2.

Da ultimo, si evidenzia che negli esercizi in esame non risultano movimentati i conti intestati all'utilizzo ed al reintegro delle somme vincolate, ex art. 195 TUEL, così come previsto al punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011).

5. Gestione dei residui e riscossione delle entrate.

Dai dati contabili dell'Ente, come sopra riportati, emerge una situazione di gestione della riscossione delle entrate molto critica, come peraltro già accertato con la deliberazione n. 137/2020/PRSE relativamente al periodo 2015-2018 e riconosciuto dallo stesso Ente nel riscontro fornito con nota del 10 maggio 2022.

In tale riscontro, peraltro, viene unicamente comunicata l'avvenuta esternalizzazione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi che, secondo quanto riportato in atti, *"sta registrando nel corso del 2021 i suoi primi effetti"*. Sul punto, l'Ente non allega alcun atto o documento idoneo a suffragare quanto affermato.

Alla luce dei dati relativi alle gestioni 2019 e 2020, in continuità con le gestioni precedenti, la Sezione accerta una strutturale incapacità dell'Ente nella riscossione delle proprie entrate, con particolare riguardo all'IMU, alla TARSU/TIA/TARI e ai fitti attivi. Come anticipato, difatti, dalla documentazione agli atti della Sezione, risulta nel 2020 IMU non riscossa al 95%, TARSU/TIA/TARI non riscossa al 92,47% e fitti attivi non riscossi al 100%.

In proposito, non può che ribadirsi che la capacità di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di realizzazione del gettito stesso, è strettamente collegata all'efficienza del sistema di riscossione (Corte costituzionale n. 4/2020).

Sul punto, le riscossioni in c/residui, di titolo 1 e 3, risultano molto critiche sia nel 2019 sia nel 2020, registrandosi, inoltre, per entrambe le annualità, lo sfioramento del parametro ex D.M. 28 dicembre 2018 riguardante l'indicatore concernente *"l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%"*, unitamente ad un aumento dei residui attivi complessivi al 31/12.

Nel 2019, difatti, le riscossioni in c/residui di titolo 1 ammontano al 12,10% e quelle di titolo 3 al 5,84%. Nel 2020, le riscossioni in c/residui di titolo 1 ammontano al 6,31% e quelle di titolo 3 al 10,38%.

In definitiva, pur prendendo atto di quanto laconicamente riferito in sede istruttoria, la Sezione, nell'accertare la criticità in esame, richiede all'Ente di adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a migliorare la propria capacità di riscossione delle entrate, dando luogo, nell'immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio delle attività svolte dal concessionario del servizio, a tutela delle proprie ragioni creditorie, anche al fine di evitare il decorso di termini prescrizionali e decadenziali, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Si richiamano, infine, all'attenzione dell'Ente anche le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e alle modifiche operative in tema di riscossione coattiva.

6. Tempestività dei pagamenti.

In merito al rispetto dei tempi di pagamento, dalla documentazione versata in atti (delibera di Giunta comunale n. 33 del 18 febbraio 2022), nel 2020 e nel 2021 la situazione appare migliorata rispetto alle pregresse annualità.

Tuttavia, risultano ancora importi rilevanti pagati oltre le scadenze di legge (2020: euro 414.887,13; 2021: euro 223.959,09) e un indicatore di tempestività dei pagamenti che evidenzia un ritardo, nel 2020, di 65 giorni e, nel 2021, di 56 giorni.

Sul punto, si ribadisce che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

Come anticipato, peraltro, dal questionario sul consuntivo 2020, emerge che l'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, non ha ancora adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, TUEL e che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Tali inefficienze gestionali e organizzative, su cui l'Ente non ha controdedotto, trovano conferma nella verificata mancata pubblicazione (al 10 maggio 2022) degli indicatori di tempestività dei pagamenti, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Tale mancanza, peraltro, era stata già oggetto di rilievo con la precedente deliberazione n. 137/2020/PRSE.

In conclusione, pur prendendo atto di un lieve miglioramento rispetto al periodo 2015-2018, la Sezione accerta che permangono nel 2019, 2020 e 2021, criticità in merito al rispetto dei tempi di pagamento e, più in generale, che persistono carenze e inefficienze gestionali e contabili nell'adozione di misure per prevenire/ridurre ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi. In proposito, l'Ente dovrà adoperarsi per conformarsi alle previsioni dell'art. 183, comma 8, del TUEL, secondo cui il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Fondo contenzioso.

L'Ente, nonostante quanto accertato e richiesto con la deliberazione n. 137/2020/PRSE, ancora oggi non ha provveduto ad effettuare la ricognizione del contenzioso, atteso che, dal riscontro istruttorio pervenuto il 10 maggio 2022, emerge che *"in sede di rendiconto 2021 si sta provvedendo ad una ricognizione delle possibili passività potenziali...e ad effettuare i dovuti accantonamenti nel fondo contenzioso a rendiconto 2021"*. Tale irregolarità, contabile e gestionale, come già anticipato, mina la veridicità e l'attendibilità dei risultati di amministrazione sino ad oggi approvati.

Se si considera, in proposito, che nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2019 si legge che *“il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso di euro 80.000,00 per la controversia relativa alla Caremar”* e che tale affermazione non trova alcun riscontro nel risultato di amministrazione 2019 (ove il fondo rischi contenzioso è pari a euro 0,00), ne deriva quanto possa essere incerta e verosimilmente preoccupante la reale situazione (complessiva) del contenzioso dell'Ente.

Si ribadisce, altresì, che non risulta alcun accantonamento a titolo di fondo contenzioso neanche nel risultato di amministrazione 2020 e, in proposito, l'Organo di revisione fa presente che *“l'Ente non ha prodotto una ricognizione del contenzioso esistente al 31 dicembre 2020. In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene non congruo l'accantonamento”*.

Ancora, dal questionario periodico 2020 sui debiti fuori bilancio e sul contenzioso, emerge che *“In occasione dell'avvio del sistema di contabilità armonizzata l'ente non ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015, avendo riguardo alla data iniziale, alle ragioni, al valore nonché allo stato dello stesso (in fase di attuazione)”* e che *“Nell'ambito di tale ricognizione, o di ricognizioni svolte nelle annualità successive, l'ente non ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza, anche secondo i criteri fissati dall'Organismo Italiano Contabilità (rischio probabile, possibile e remoto), e non ha provveduto alla stima dei relativi oneri (in fase di attuazione)”*.

Si accerta, in conclusione, la strutturale carenza nella ricostruzione del fondo rischi contenzioso e nell'effettuazione del relativo (dovuto) accantonamento nel risultato di amministrazione, in dispregio a quanto previsto dal principio contabile applicato 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, e con rilevanti impatti negativi sull'attendibilità e veridicità dei risultati delle gestioni 2019 e 2020.

Ciò posto, si richiede all'Ente di adottare misure correttive volte a garantire la tutela degli equilibri di bilancio, provvedendo, in tal senso, in occasione dell'approvazione del rendiconto 2021.

8. Indebitamento.

Con riferimento alla situazione dell'indebitamento, nonostante l'Ente dichiararsi di aver trasmesso alla Sezione i relativi prospetti, peraltro già richiesti con la deliberazione n. 137/2020/PRSE, nulla risulta versato in atti.

Si richiede, pertanto, di provvedere alla trasmissione di quanto richiesto, con idonea asseverazione da parte dell'Organo di revisione in merito al rispetto, da parte dell'Ente, delle previsioni di cui all'art. 119, comma 6, Cost. e degli artt. 203 e 204 del TUEL, anche con riguardo al mutuo con l'Istituto del credito sportivo, per l'importo di euro 1.990.643,43, di cui alla delibera consiliare n. 2 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto *"Atto di indirizzo – Adesione Iniziativa "Sport Missione Comune 2021" per i lavori di "Sistemazione ed adeguamento dell'impianto Sportivo Polifunzionale sito in località Le Forna- Cala dell'Acqua". Integrazione parere dell'Organo di revisione – Autorizzazione alla firma – Ratifica Procedura adottata dalla Giunta comunale – Determinazione"*. Nella nota del 10 maggio 2022, l'Ente dichiara che il predetto mutuo è in ammortamento da giugno 2022.

La Sezione, pertanto, si riserva ogni verifica sul punto, accertando che, ad oggi, l'Ente non ha prodotto quanto già richiesto con la deliberazione n. 137/2020/PRSE.

9. Nomina del responsabile del procedimento ex art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile).

La Sezione, tenuto conto del riscontro istruttorio del 10 maggio 2022, accerta la mancata nomina del responsabile del procedimento, deputato alla trasmissione, tramite Sireco, dei conti degli agenti contabili. Preso atto che l'Ente ha dichiarato che *"si sta procedendo alla nomina"*, si richiede all'Ente di documentare alla Sezione la formalizzazione di tale nomina, per la corretta applicazione delle previsioni di cui agli artt. 93, comma 2, e 233 del d.lgs. n. 267/2000.

10. Conclusioni.

Alla luce delle numerose criticità emerse in occasione della verifica delle gestioni 2019 e 2020, che si pongono in continuità con quanto già rilevato con la deliberazione n. 137/2020/PRSE, la Sezione accerta la presenza di gravi irregolarità contabili, gestionali e organizzative, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari del Comune di Ponza, con particolare riferimento al cospicuo disavanzo di amministrazione e al suo verosimile aumento in sede di approvazione del rendiconto 2021, attesa la (riconosciuta) mancata contabilizzazione, tra le quote accantonate, sia dell'anticipazione di liquidità sia del fondo rischi contenzioso, quest'ultimo collegato alla mai avvenuta ricognizione del contenzioso.

A ciò si aggiunge la cronica incapacità dell'Ente di riscossione delle entrate, la mancata determinazione della cassa vincolata, nonché diverse carenze gestionali e organizzative con impatti sull'adeguamento da parte dell'Ente a previsioni normative in materia di trasparenza, contabilità e rispetto dei tempi di pagamento.

Da ultimo, pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'Ente in merito alle difficoltà di un piccolo Comune, come quello di Ponza, relativamente alla carenza di personale e alla conoscenza e formazione sulla nuova contabilità armonizzata, la Sezione non può sottacere che lo stesso Comune ha riconosciuto *“ numerosi errori e incongruenze oltre a dubbi interpretativi che hanno generato un'alterazione del risultato di amministrazione per diversi anni”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria: disavanzo di amministrazione e relativo ripiano; accantonamento dell'anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione; cassa vincolata; riscossione delle entrate; sforamento dei parametri di deficitarietà ai sensi del D.M. 28 dicembre 2018, relativamente alla sostenibilità del disavanzo, alla capacità di riscossione e all'incidenza degli incassi sulle previsioni; tempestività dei pagamenti; ricognizione del contenzioso e relativo accantonamento a titolo di fondi rischi nel risultato di amministrazione; situazione dell'indebitamento; nomina del responsabile del procedimento ex art. 139 del d.lgs. n. 174/2016.

ORDINA

ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, d.lgs. n. 267/2000,

all'Amministrazione di porre in essere, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del deposito della presente delibera di accertamento, le misure correttive sul ciclo di bilancio, necessarie a superare le ridette criticità e a comunicarle a questa Sezione, nonché di trasmettere le risultanze del rendiconto 2021 e tutto quanto richiesto in parte motiva (punti da 1 a 9).

RICHIEDE

all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, di fornire il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, predisponendo una apposita relazione sulla congruità delle medesime, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel termine sopra fissato;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO